

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO

- che in esecuzione della delibera n°84 del 22/09/2005 il Comune di Dipignano, rappresentato dal dr. Aldo Nardi nella sua qualità di responsabile del settore amministrativo, stipulava apposita convenzione mediante la quale concedeva in affidamento all'Associazione sportiva "Dipignano Calcio", non avente finalità di lucro, rappresentata dal sig. Ronaldo Dattis nella sua qualità di Presidente protempore, il campo di calcio denominato "Pino De Franco", sito in località Cappuccini e di proprietà del Comune;
- che gli impianti, provvisti di certificazione a norma, con annessi spogliatoi, venivano concessi in perfetto stato di funzionamento, in seguito ai lavori di adeguamento realizzati ad opera del Comune;
- che per la suddetta convenzione veniva stabilita la durata di anni sette;
- che l'impianto veniva concesso a titolo gratuito, senza pattuire alcun canone e ciò in considerazione dell'interessamento dimostrato dalla Società in merito alla rinascita dell'attività sportiva locale, con la creazione di una squadra di calcio di terza categoria e di una scuola calcio per i giovanissimi del comune di Dipignano;
- che, al punto due della citata convenzione, inerente "oneri a carico dell'Associazione Dipignano Calcio", si prevede espressamente l'impegno, per la suddetta Associazione, di favorire le attività sportive, ricreative, culturali e sociali del territorio in risposta ai bisogni fisici, psichici e sociali dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'handicap;
- che, sempre all'interno del punto 2, si prevede altresì l'impegno, a carico della medesima Associazione, a) di concedere l'uso della struttura per eventuali manifestazioni organizzate dal Comune, b) di consentirne l'uso gratuito per lo svolgimento di attività in favore di anziani, portatori di handicap, scuole del Comune, c) di mettere a disposizione l'impianto per la programmazione di attività relative a gare di campionati ufficiali di associazioni sportive presenti sul territorio, secondo accordi e programmi annuali di intesa fra le parti, prevedendosi, in tale specifica ipotesi, il versamento all'Associazione "Dipignano calcio" delle spese sostenute dalla stessa, da parte di ogni singola associazione sportiva, d) di informare l'Amministrazione Comunale della programmazione complessiva dell'impianto in base all'attività condotta dall'Associazione;
- che, in particolare, nel penultimo capoverso del punto 2, della citata convenzione, si prevede l'impegno, a carico dell'"Associazione Dipignano Calcio", di provvedere, a proprie spese, alla conduzione dell'impianto sportivo, per come composto, e di mantenerlo in perfetto stato di conservazione e di manutenzione, facendosi carico, espressamente, degli oneri relativi ai consumi di gas, energia elettrica, spese telefoniche e quant'altro necessario al funzionamento della struttura, ivi comprese tutte le spese di manutenzione ordinaria e di conservazione;
- che, l'Ente Comunale, per sua parte, si faceva carico degli oneri di manutenzione straordinaria per come previsto al punto 3 della suddetta convenzione;
- che, in considerazione degli impegni assunti dall'Associazione "Dipignano calcio", ed in particolare dell'impegno della stessa di provvedere alla conduzione della struttura anche durante lo svolgimento di eventuali attività non organizzate direttamente, la citata convenzione prevede, al punto 4, l'onere per le locali associazioni sportive, interessate ad usufruire della struttura, di corrispondere all'Associazione "Dipignano calcio" il rimborso delle spese e dei costi di funzionamento in ragione del relativo uso degli impianti, d'accordo con l'Amministrazione Comunale, stabilendo altresì, nel caso di attività svolte da parte di altri utenti e per le manifestazioni e gare a pagamento, il diritto dell'Associazione "Dipignano Calcio" di incassare direttamente, a titolo di rimborso totale o parziale delle

spese di gestione sostenute sulla base di quanto stabilito all'inizio della stagione sportiva;

- che al punto 5 della citata convenzione, si prevede espressamente il divieto da parte dell'Associazione di apportare innovazioni e modifiche nel terreno di gioco e nell'impianto in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che, in caso di inadempimento a quanto disposto nei precedenti punti, la citata convenzione prevede, al punto 7 la riserva da parte del Comune del diritto di decadenza dell'Associazione "Dipignano calcio", quale concessionario del bene;

RILEVATO

- Che l'Amministrazione si è sempre prodigata per la manutenzione della suddetta struttura, (vd. Lavori effettuati con finanziamenti della provincia delibera n. 73 del 2007)anticipando in più di un'occasione il pagamento degli oneri gravanti in capo all'Associazione;
- Che tuttavia a fronte di un atteggiamento conciliante e sempre disponibile al dialogo ed al confronto posto in essere da parte del Comune, non ha corrisposto la stessa predisposizione da parte dell'Associazione "Dipignano Calcio";
- Che, di contro, l'Associazione Dipignano Calcio si è mostrata inadempiente rispetto a svariati punti della convezione ed in particolare rispetto a quelli inerenti il pagamento di utenze, la creazione di una scuola calcio per giovanissimi del Comune di Dipignano, l'effettuazione di modifiche non autorizzate (installazione di una pista per macchine elettriche telecomandate), la manutenzione ordinaria dell'impianto che attualmente versa in uno stato di degrado, la concessione della struttura per eventuali manifestazioni organizzate dal Comune e/o con il patrocinio dello stesso (è emblematica su tutti l'abnorme e paradossale situazione verificatasi in occasione della festa della birra), la promozione di attività previste nella convenzione stessa, mostrando al contrario un atteggiamento di chiusura rispetto alla possibilità di altre associazioni di usufruire della struttura, la rendicontazione nei confronti dell'amministrazione comunale in ordine alla programmazione complessiva dell'impianto, venendo in tal modo meno ai principi legittimanti il carattere gratuito, quale titolo giustificativo della concessione del predetto impianto;
- Che l'associazione "Dipignano calcio" ha recentemente contestato (e precisamente in data 10.05.2011 assunta a prot. dell'ente in data 12.05.2011 n. prot. 2909) al Comune la concessione dell'utilizzazione temporanea della predetta struttura a favore dell'A.G.I.D. per lo svolgimento di una manifestazione di carattere ricreativo e sociale all'interno del territorio, e precisamente della terza edizione della festa della birra, reclamando (fuori da qualsiasi giustificata clausola contrattuale che non attribuisce alcun diritto in tal senso) un contributo di euro duemila a titolo di spese di gestione quotidiana della struttura e di conduzione di campionati dilettantistici anche in vista dell'imminente inizio del nuovo campionato onde provvedere ad effettuare l'iscrizione della squadra di calcio;
- Che, addirittura, in data 15.06.2011 (con nota assunta a prot. dell'ente in data 22 giugno 2011 n. prot. 3706) il Dipignano Calcio diffidava il Comune, per tramite dell'avvocato Arnoni dal concedere l'impianto sportivo per l'utilizzo temporaneo da parte dell'A.G.I.D. , contestando nella specie il contenuto dell'autorizzazione comunale datata 02/05/2011 e reclamando un rimborso spese anticipato di euro duemila;
- Che tale atteggiamento ostativo costringeva il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante por-tempore dell'Ente comunale, ad emanare in data 05.07.2011 ordinanza contigibile ed urgente (nr.24) mediante la quale si ordinava agli uffici competenti la requisizione dell'impianto sportivo fino alla data del 18/07/2011 per la realizzazione della manifestazione richiesta dall'A.G.I.D. nonché dell'evento STEEL COUNTRY e ciò, si ribadisce, a causa

dell'atteggiamento poco collaborativo da parte dell' Associazione Dipignano Calcio, non avendo, la stessa, dal canto suo, provveduto ad ottemperare alla richiesta di restituzione chiavi, per uso temporaneo della struttura, inoltrata a pieno titolo da parte dell'Ente Comunale, nella sua qualità di proprietario dell'impianto sportivo;

- Che tale stato di cose veniva altresì portato all'attenzione dei competenti organi Prefettizi i quali richiedevano notizie in merito all'evento;
- Che sempre in data 15/07/2011 (assunta nella medesima data a prot. dell'ente n. prot. 4223) la Prefettura di Cosenza , richiedeva notizie in merito all'evento;
- Che sempre in data 15/07/2011 (prot. dell'ente n. 4234) il Sindaco dr. G.Guzzo notiziava e tranquillizzava la Prefettura in merito agli eventi organizzati all'interno del Campo sportivo;
- Che in data 20/07/2011 (assunta a prot. dell'ente in data 21.07.2011 n. prot. 4323)il Dipignano Calcio intimava al Comune, questa volta per il tramite dell'Avvocato Le Pera la riconsegna delle chiavi della struttura sportiva entro le ore tredici del giorno 21.07.2011;
- Che in data 21/07/2011 il responsabile del settore di Polizia Municipale del Comune di Dipignano sig. Giuseppe Ciardullo provvedeva a redigere apposito verbale di mancata consegna delle chiavi del campo sportivo, a causa dell'assenza in loco della sig.ra Piccini, nella sua qualità di Presidente del "Dipignano calcio" o di persona delegata, ciò che veniva comunicato all'Avvocato Le Pera da parte del Sindaco con nota Prot. n.4335 del 21.07.2011;
- Che, tuttavia, in data 26.07.2011 presso il campo sportivo il Responsabile del Settore di Polizia Municipale nella persona del Sig. Ciardullo Giuseppe, unitamente ai carabinieri del comando locale ed alla presenza dell'istruttore di manutenzione del Settore Tecnico Sig. Renato Beltrano, si provvedeva alla consegna delle chiavi alla Sig.ra Piccini coadiuvata dal marito e dai collaboratori Cello Marco e Carbone Francesco;

TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO

- Vista altresì la deliberazione della G.C. n.83 dell'11.08.2011 e gli atti prodromici in essa richiamati;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante della presente determinazione;

Di invitare e diffidare l'Associazione "Dipignano Calcio" ad assolvere entro e non oltre venti giorni dalla data di notifica della presente, e comunque entro il 15.09.2011, a quanto specificato nella predetta convenzione e ribadito nella narrativa che precede, avvertendo sin d'ora che l'inadempimento a quanto richiesto nei termini specificati comporterà l'immediata decadenza dell'Associazione "Dipignano Calcio" quale concessionaria della struttura, e ciò in ottemperanza a quanto disposto al punto 7) della citata convenzione.

IL RESPONS. SETTORE AMM.VO
Ing. Vincenzo Divoto